

24/22/CR05/C2

**AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLE TEMATICHE
RELATIVE ALLO STATO DI ATTUAZIONE E ALLE PROSPETTIVE
DEL FEDERALISMO FISCALE PRESSO LA COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO
FISCALE - 8 FEBBRAIO 2024**

Questa Conferenza è stata udita il 22 settembre 2021 in questa stessa Commissione, nel quadro delle competenze ad essa assegnate dalla legge n. 42 del 2009, in merito allo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non si può non ribadire, ora come allora, che a distanza di quasi **23 anni** dalla modifica del “Titolo V” della Costituzione (legge Cost. 3/2001) che all’articolo 119 riconosceva l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa per gli enti territoriali e dall’approvazione della **legge di attuazione** del così detto “Federalismo Fiscale” (**legge 42/2009**) e del **decreto attuativo n. 68/2011**, finalizzato a ridisegnare la fiscalità delle Regioni e il superamento della spesa storica a favore dei costi standard e della capacità fiscale, **è tuttora ancora in discussione l’applicazione dell’autonomia finanziaria degli enti.**

Le considerazioni esposte nell’audizione e il documento della Conferenza allegato ai lavori del 2021 sono tutt’ora validi e saranno ricordati brevemente in quanto non vi sono esplicite novità nell’attuazione: **rispetto al 2021, con legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, art.1, c. 788), sono stati posticipati la Milestone - ITA del PNRR per la definizione del DPCM di individuazione dei trasferimenti statali da sopprimere al 31 dicembre 2023 e l’attuazione del d.lgs 68/2011** “*A decorrere dall’anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo...*” adeguando la scadenza al Traguardo del PNRR Riforma 1.14 (si ricorda che l’entrata in vigore era prevista per il 2012).

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha reiterato negli anni la volontà di attuare il D.lgs. 68/2011, ricordando l’approvazione senza voti contrari in Parlamento della legge 42/2009 e del D.lgs 68/2011 di attuazione.

1. La Commissione tecnica Fabbisogni Standard (CTFS)

I lavori della CTFS sul tema, si sono intensificati nel 2023 per l'individuazione dei trasferimenti statali da sopprimere ai fini dell'elaborazione del DPCM¹, a fine anno la CTFS ha chiuso l'istruttoria e comunque la bozza di decreto non è stata ancora ufficializzata.

Nel corso dei lavori le Regioni hanno ribadito alcuni principi fondamentali, non solo per la redazione del DPCM ma anche per la futura applicazione del dlgs 68/2011 e in generale per aggiornare l'azione di Governo ai principi Costituzionali già in vigore:

- l'art. 119 Cost. stabilisce che gli enti territoriali abbiano autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome nella forma di tributi e compartecipazioni ai tributi erariali. **L'ordinario metodo di finanziamento delle funzioni regionali non prevede trasferimenti, con due eccezioni:**
 - quelli ai fini perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante (comma 3);
 - quelli con i quali si destinano risorse aggiuntive e si effettuano interventi speciali in favore di determinati enti, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (comma 5).

Pertanto, già attualmente, non dovrebbero essere più previsti trasferimenti per gli enti territoriali ma autonomia finanziaria attraverso tributi, compartecipazioni e fondi perequativi questo sia per le materie LEP /LEA che per le altre funzioni.

Inoltre, è previsto che alla rideterminazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) necessaria per la sostituzione dei trasferimenti statali da sopprimere, debba corrispondere la riduzione corrispondente della pressione fiscale statale a titolo IRPEF.

- la perequazione per i territori con minor capacità fiscale è definita all'art. 15 del D.lgs 68/2011 dove sono già delineate le regole e il processo di perequazione:

¹ Lo schema di decreto dovrà predisporre l'elenco dei capitoli da fiscalizzare considerando le caratteristiche previste dall'art.7 del Dlgs 68/2011:

- **rideterminare l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.
- **sopprimere tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale**, alle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di **generalità e permanenza** e destinati all'esercizio delle competenze regionali, **ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.**

- **Materie LEP** (c.3): assicurato il *“pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni... Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo”*
- **Materie NON LEP** (c.7, lett.c): *“c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;”*


“Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.”(c.8)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi della normativa vigente, ha fatto presente **l'esigenza di ricomprendere nell'ammontare dei trasferimenti soppressi, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, anche i trasferimenti “tagliati” dal DL 78/2010**, tale posizione è stata più volte manifestata dalle Regioni nel corso di audizioni e pareri anche nell'Audizione **del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome richiamata in premessa:**

“ - fiscalizzazione dei trasferimenti: si ricorda che per salvaguardare il processo verso il federalismo fiscale in sede applicativa, per espressa previsione di legge, l'ammontare dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, da sopprimere e fiscalizzare (cioè da sostituire con entrate tributarie) dovrebbe includere i trasferimenti “tagliati” dall'art. 14 comma 1 lett. a) del DL 78/2010, pari a 4.000 milioni per il 2011 e 4.500 milioni a decorrere dal 2012. Infatti, l'art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 che recita “... in sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma.” (così predisposto al fine di non vanificare l'attuazione del federalismo fiscale a seguito della sostanziale eliminazione delle risorse spettanti alle Regioni introdotta nella prima parte del medesimo articolo), mentre **l'art. 39, comma 5, del D.Lgs. n. 68/2011, recita: “La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010”,** cioè alla situazione precedente la manovra correttiva stabilita dal citato D.L. n. 78/2010;”.

Il grafico sottostante riporta la distribuzione per materia dei trasferimenti tagliati dal suddetto decreto - legge, con riferimento ai valori dell'anno 2011.

Trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario: tagli D.L. 78/2010 per materia, anno 2011 (milioni di euro)



Il D.lgs.68/2011 ha previsto al comma 3, dell'articolo 39 che occorre considerare tali trasferimenti nel processo di fiscalizzazione **“Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno,”**

Le funzioni non più finanziate per 4,5 miliardi permangono ancora in capo alle Regioni.

Anche l'art. 2 c. 1 della legge 111/2023 di “Riforma fiscale” prevede che nell'esercizio della delega il Governo osservi tra i principi e criteri direttivi generali il seguente:

“lett. g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:

(...)

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;”.

Questo **contributo alla finanza pubblica è tuttora in vigore** pur avendo ricordato, nelle sedi istituzionali, i principi della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018), che hanno chiarito che i **tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del**

principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica. Tale principio è stato per esempio applicato per i Comuni con il Fondo di solidarietà comunale che ha previsto e attuato il recupero graduale del taglio operato dal DL 66/2014, partendo dai 100 milioni del 2020 fino al completo ristoro di 560 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Nella consapevolezza che tali trasferimenti possano essere considerati “*compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;*”, si ritiene opportuno ribadire la necessità che anche tali norme siano prese in considerazione nell'attuazione del processo verso il federalismo fiscale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome segnala che, nell'applicazione ad oggi di una norma, pensata ed emanata per essere applicata nel 2012, è opportuno tenere conto dei **cambiamenti di contesto avvenuti nel corso degli anni.** Difatti, le Regioni, **al fine di garantire comunque l'erogazione delle funzioni assegnate in presenza della riduzione o dell'abolizione di una serie dei trasferimenti da parte dello Stato, hanno azionato le proprie leve fiscali ai sensi degli art. 5 e 6 dello stesso D.lgs. 68/2011; di conseguenza, il taglio dei trasferimenti erariali è già stato in parte compensato con risorse a carico della parte disponibile delle entrate fiscali delle Regioni, senza applicare alcun meccanismo di perequazione, neanche per i servizi LEP.**

Questa fase dell'individuazione dei capitoli è il primo “passo” del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti che dovrebbe iniziare nel 2026. I tempi sono ancora lunghi, per cui si sottolinea che **gli stanziamenti pluriennali sui capitoli individuati del bilancio dello Stato dovranno mantenere almeno gli importi attuali in quanto se riguardanti funzioni LEP, lo Stato dovrà garantire il finanziamento al livello che riconoscerà tale, se non LEP le funzioni trasferite sarebbero svuotate di ogni di ogni possibilità di essere assolte se il finanziamento non sarà congruo, vanificando il processo di attuazione dell'art.119 Cost.**

In tal senso vale il principio “non si torna indietro” sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004, la quale afferma che, in attesa della piena attuazione dell'art. 119 della Costituzione, se da un lato non è ammissibile l'esercizio di facoltà regionali in assenza della normativa di coordinamento nazionale, dall'altro vale il divieto di procedere in senso inverso da quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione, riducendo spazi di autonomia regionale già riconosciuti dalla legge statale vigente. Si riporta di seguito la parte della sentenza di interesse per la questione in esame. (“(...). *In proposito vale ovviamente il limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119.*”) (Sent. Corte Cost 37/2004).

Per questo motivo, si ritiene, inoltre, che l'elenco dei capitoli vada integrato, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in ossequio alla giurisprudenza costituzionale (Sent. n.103/2018), entro il 2026.

2) La legge 111/2023 di “Riforma fiscale”

Nell’Audizione del 2021, si era evidenziata la necessità di **coordinare l’attuazione del “federalismo fiscale”** (e comunque l’assetto istituzionale attuale) **con il nuovo sistema fiscale che si andava delineando.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province ha collaborato con il Governo per il miglioramento del testo della delega e per la predisposizione di alcuni emendamenti e auspica che la **“piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali”** per la predisposizione degli schemi di decreti legislativi attuativi della delega se suscettibili di produrre effetti nei confronti degli enti territoriali.

Al momento i decreti legislativi relativi ai tributi regionali e alle modifiche del D.lgs. 68/2011 per quanto riguarda L’IRAP, l’Addizionale IRPEF e l’IVA non sono ancora stati emanati.

La delega per la Riforma fiscale ha un importante impatto **sul sistema di finanziamento degli enti territoriali**: non si dimentichi che l’attuale finanziamento delle Regioni e delle Province autonome si fonda alcuni tributi principali profondamenti rivisti dal ddl.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiamato alcuni principi che dovranno essere rispettati nei decreti legislativi attuativi, affinché sia rispettato il principio dell’autonomia finanziaria previsto dalla Costituzione:

- **salvaguardare i gettiti tributari attuali, nella misura delle aliquote di base, delle aliquote maggiorate vigenti, delle aliquote massime potenziali e del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale in essere al momento dell’entrata in vigore della riforma per tutti i vigenti tributi /compartecipazioni (invarianza di gettito).** La neutralità finanziaria della riforma ribadita più volte nel testo per il bilancio dello Stato deve valere anche per le Regioni e le Province autonome, di conseguenza, eventuali perdite di gettito devono essere ristrate con le regole previste dalla legge 42/2009 e dal d.lgs 68/2011.

Con riferimento alle Autonomie speciali, tenuto conto che l’attuale configurazione del sistema delle compartecipazioni ai tributi erariali e dei tributi propri derivati è volto a garantire l’equilibrio di bilancio delle stesse in considerazione delle relative competenze di spesa, è necessario che i d.lgs contengano una disposizione di garanzia del ristoro dell’eventuale perdita di gettito derivante dall’applicazione della delega;

- **assicurare principi di manovrabilità e flessibilità massima dei tributi in termini di gettito attualmente ritraibile a legislazione vigente;** devono essere assicurati a tutte le Regioni, nel caso di sostituzione degli attuali tributi con sovrainposte /compartecipazioni ai sensi dell'art.119 Cost. **La salvaguardia deve riguardare anche il gettito derivante dall'attività di recupero fiscale in essere al momento dell'entrata in vigore della riforma.**
- **salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, potenzialmente comprimibile quando si sostituiscono tributi e addizionali con sovrinposte e compartecipazioni: in tal senso vale il principio "non si torna indietro" sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004.**

In particolare, si segnala la necessità di approfondimento per l'utilizzo di un modello riferibile a compartecipazioni di gettito di tributi erariali maturati nel territorio regionale in quanto non sarebbe applicabile la manovrabilità e la flessibilità fiscale richiesta e il ruolo delle Regioni verrebbe assolutamente azzerato: (*Dossier Servizio del bilancio del Senato n.52 – maggio 2023 Note di lettura A.S. 615*).

- *nel caso di un consistente numero di funzioni oggetto di trasferimento potrebbe profilarsi l'eventualità di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali;*
- *le Regioni più povere ovvero quelle con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale potrebbero avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive;*
- *le risorse attribuite mediante compartecipazione sono influenzate dal gettito del tributo erariale che a sua volta dipende dal ciclo economico che caratterizza in un dato momento il Paese. In una fase avversa dell'economia è lecito aspettarsi una riduzione del gettito del tributo erariale e una riduzione delle risorse da compartecipazione in assenza di una sua rideterminazione;*
- *la compartecipazione sui gettiti dei tributi erariali limita i margini di manovra delle Regioni rispetto agli effetti determinati dalle politiche di intervento del governo centrale sui medesimi tributi, salvo poter ricorrere ai propri spazi di autonomia tributaria. In altre parole, con le compartecipazioni le Regioni non hanno quel margine di manovrabilità tipico dei tributi propri in quanto è assente la potestà di variazione dell'aliquota stabilita dallo Stato.*


La "compartecipazione" finora è stata considerata come un trasferimento di imposte (vedi la compartecipazione regionale all'IVA per le RSO rideterminata annualmente a posteriori a distanza di anni a seconda del gettito necessario e coprire la spesa sanitaria) **Si auspica l'applicazione dell'art 119 Cost. e non il ritorno alla finanza derivata (sistema dei trasferimenti).**

Inoltre, le Regioni attendono ancora, sin dal 2013, **l'attribuzione delle entrate da controllo fiscale sulla compartecipazione IVA**. Attualmente le Regioni ricevono i proventi derivanti dal controllo fiscale sull'IRAP e sull'addizionale IRPEF (art. 9 c. 1 del D.lgs. 68/2011), mentre sulla compartecipazione IVA il gettito dovrebbe essere attribuito in relazione al "concorso della Regione" nell'attività di recupero (art. 9 c. 2 dello stesso D.lgs. 68/2011) concordando con lo Stato e le agenzie fiscali le strategie di lotta all'evasione e i programmi operativi, nonché partecipando agli oneri di funzionamento delle agenzie stesse, in proporzione alla dimensione dei tributi gestiti e dei gettiti recuperati. Il gettito dovrebbe essere attribuito alle Regioni in base alla quota devoluta del tributo (attualmente il 70,14%, in base decreto di attribuzione IVA 2020): la stima è pari a 2,4 miliardi annui (stima su anno 2021).

- **Garantire la previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.**

3) Il federalismo fiscale da conciliare con il contributo alla finanza pubblica

Le Regioni hanno già ampiamente concorso alle manovre di finanza pubblica, in particolare come già detto dal DL 78/2010, fino a raggiungere il massimo cumulato di circa 19 miliardi nel 2019.



Oltre al tema già citato del ripristino dei trasferimenti del DL 78/2011, è necessario sollevare la criticità sulle finanze regionali del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, ribadito e rafforzato dalla legge di bilancio 2024 (350 milioni dal 2024 al 2028 che si aggiungono i circa 175 milioni dal 2023 al 2025 della legge 178/2020) soprattutto alla luce della considerazione in base alla quale i “tagli” del DL 78/2011 contrastano con il principio della temporaneità dei “tagli” (Corte Costituzionale da ultimo la sentenza n.103/2018).

Se da una parte il “Federalismo fiscale” non trova attuazione, non vi è autonomia finanziaria, dall’altra si chiede un contributo “aggiuntivo rispetto alla modalità ordinaria che, ai sensi dell’art. 1, c. 819 e ss. della legge n. 145/2018 prevede il concorso alla finanza pubblica da parte di tutti gli enti territoriali attraverso il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, come desunto dal prospetto degli equilibri di bilancio di cui all’allegato 10 del d.lgs. 118/2011.” (Audizione del 13/11/2023 della Corte dei conti sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (A.S. 926)

Questo contributo alla finanza pubblica si colloca all’interno della “cornice” dell’art. 119 Cost che non prevede la possibilità di debito per gli enti territoriali se non per investimenti e che prevede l’obbligo del pareggio di bilancio e per le Regioni in piano di rientro ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell’articolo 1, della legge n. 205/2017 la garanzia di risparmi di spesa definiti per decenni con conseguente già ridotta capacità di spesa obbligatoria sul territorio.


Si richiama nuovamente la responsabilità lasciata alle Regioni di innalzare al massimo consentito le leve fiscali proprie per garantire l’erogazione delle funzioni assegnate.

Si aggiunge che è stato applicato un taglio lineare in un contesto in cui l’andamento della spesa primaria (al netto dei trasferimenti a enti pubblici) fra i comparti della Pubblica Amministrazione: fatto 100 il valore della spesa primaria nel 2009, la spesa delle Regioni si è ridotta del 14% mentre quella delle Amministrazioni Centrali è aumentata del 73%. Questo in un contesto dove la spesa primaria delle Regioni ha un peso sull’intero complesso della spesa delle Pubbliche Amministrazioni pari a circa il 5,3% nel 2009, in riduzione al 4,5% nel 2012 e fino al 2,9% nel 2022 a fronte di oltre il 26% della spesa primaria delle amministrazioni centrali nel 2009 incrementata fino al 33,5% nel 2022 (dati 2009 e 2012 Rapporto COPAFF 23/01/2014; dati 2022 - ISTAT).

Questi dati testimoniano ancor di più l’impatto delle manovre e il concorso del comparto Regioni al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica.

A tutt’oggi non è stato ancora applicato l’art. 24 del DL 50/2017 che prevedeva “*l’aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla*

determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017 - 2019, a decorrere dall'anno 2017," prima che la CTFS approvasse metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario.²



4) I principali punti richiamati nell'audizione del 2021

- Il quadro economico e normativo dopo l'approvazione della legge 42/2009 è mutato per l'aggravarsi della crisi economica internazionale. Le scelte dei governi

² DL 50/2017 – art.24- 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti:
"534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017 - 2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della (legge 28 dicembre 2015, n. 208)) , - sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni - provvede all'approvazione di metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, (n. 68, nelle materie)) diverse dalla sanità.

nazionali hanno fornito **un'impostazione differente dagli indirizzi contenuti nella legge sul federalismo fiscale** (l'abbandono del criterio della spesa storica a favore della convergenza graduale ai costi standard, quindi la perequazione in base al costo e al fabbisogno standard e la perequazione in base anche alle capacità fiscali dei singoli territori.) **si è intervenuti attraverso:**

- **la sospensione dell'applicazione del DLGS 68/2011 nella parte dell'attuazione dell'Autonomia finanziaria degli enti da coniugare con la responsabilità di prelievo e di spesa con una serie di proroghe fino al 2026;**
- **la centralizzazione dell'azione per il reperimento delle risorse;**
- **la definizione puntuale delle modalità di effettuazione della spesa da parte di Regioni ed Enti Locali;**
- **la piena attuazione del D.lgs. 118/2011:** attraverso il processo di armonizzazione le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con gli obiettivi comunitari”, *propedeutico all'applicazione del federalismo fiscale e alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica degli enti territoriali definiti in ambito nazionale in coerenza con gli obiettivi comunitari.*
- **L'applicazione del II capo IV del D.lgs. 118/2011 relativo al finanziamento del Fabbisogno sanitario nazionale è in vigore.**

Il federalismo fiscale è stato visto solo in chiave di revisione della spesa.

- È venuto a mancare quel processo molto complesso di determinazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni), è stato ricordato che il meccanismo di finanziamento delle materie LEP, in particolare della sanità, e del TPL corrente (materia non LEP) verte su una annuale rideterminazione del fabbisogno di spesa da parte dello Stato, con pregiudizio della programmazione finanziaria pluriennale e della dinamica che il finanziamento deve poter esprimere in relazione alle necessità di adeguamento dei fabbisogni nel tempo. La Conferenza aveva anche presentato un esercizio di confronto tra l'andamento consuntivo e programmato del finanziamento sanità e del TPL corrente delle RSO e l'andamento simulato degli stessi nell'ipotesi di collegamento, rispettivamente, al gettito IVA ed al reddito Irpef. Come si vedrà il finanziamento delle Regioni a statuto ordinario legato alla dinamica dei tributi erariali garantirebbe maggiori risorse di entità rilevante rispetto all'attuale sistema di finanziamento.

5) In conclusione:

Attualmente il dibattito politico è incentrato sulla determinazione dei LEP /LEA e questo è un punto fondamentale della Riforma su cui le Regioni concordano, ma è anche solo una parte dell'attuazione del Federalismo fiscale. Altrettanto

fondamentale sarà la fiscalizzazione dei trasferimenti in tributi e compartecipazione che non potrà essere ricondotta alla semplice rideterminazione delle compartecipazioni che nei fatti sarebbero solo dei trasferimenti “mascherati” e che manterrebbe invariato l’assetto dei rapporti fra Stato e Regioni senza l’applicazione del principio di autonomia finanziaria (e responsabilità di spesa) previsto dall’art.119 Cost.

Senza una vera autonomia finanziaria non potrà dirsi che il Federalismo fiscale è stato applicato. Occorre un cambio di mentalità nella gestione dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni, le regole sono tutte già presenti nella legislazione vigente oltre che nella Costituzione.

Si auspica fin da subito un impegno a far proprio, nel metodo di lavoro, quanto previsto dall’art.119 della Costituzione ossia il concetto che *l’ordinario metodo di finanziamento delle funzioni regionali non prevede trasferimenti* e che il federalismo fiscale si applica attraverso la riduzione della pressione fiscale statale, con garanzia di un sistema perequativo anche infrastrutturale, tenendo ben presente che le regole del pareggio di bilancio sono in vigore per gli enti territoriali e che pertanto ogni contributo aggiuntivo alla finanza pubblica determina una riduzione di spesa sulle funzioni proprie regionali o dei LEP/LEA ovvero un aumento della pressione fiscale.

Roma, 8 febbraio 2024.